

Nuove possibilità di esercizio della professione forense in forma societaria: le novità introdotte dalla legge 24 del 2017 alla legge professionale

Relatore

Avv. Pier Paolo Davalli

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO DELLA RIFORMA

Artt. 13-33 Decreto Legislativo 2.2.2001, n. 96.

Art. 10 della Legge n. 183/2011 e D.M. attuativo n.
34/2013.

Art. 5 della L. n. 247/2012.

La disciplina delle società tra avvocati (S.T.A.) del d.lgs. n. 96/2001

- 1) La società tra avvocati è **regolata** dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che regolano la **società in nome collettivo**.
- 2) La società tra avvocati **non è soggetta a fallimento**.
- 3) La società tra avvocati è **iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati** del Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le **norme, legislative, professionali e deontologiche** che disciplinano la professione di avvocato (artt. 16-27) .
- 4) Ai fini della **iscrizione all'albo**, la società tra avvocati è costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti. La società tra avvocati ha per **oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci** (art. 17).
- 5) La **ragione sociale** della società tra avvocati deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata "s.t.a." e non può recare l'indicazione del nominativo di un socio avvocato dopo la sua cessazione dalla sua appartenenza alla compagine societaria (18);
- 6) I **soci della società tra avvocati devono essere in possesso del titolo di avvocato; è vietata la partecipazione ad un'altra società**; la cancellazione e/o la radiazione dall'albo è causa di esclusione del socio. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società. (art. 21).

--- segue 1) “La disciplina delle società tra avvocati (STA) del d.lgs. n. 96/2001”

7) L'**amministrazione** della società tra avvocati spetta ai soci e non può essere affidata a terzi e, salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri (art. 23).

8) L'**incarico** professionale conferito alla società può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta. La società **deve informare il cliente**, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; **il cliente ha diritto** di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi. In difetto di scelta, la società comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato (art. 24).

9) I **compensi** derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società e, se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente (art. 25).

10) Il socio o i soci incaricati sono personalmente e illimitatamente **responsabili** per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio (art 26).

----- segue

---segue 2) “La disciplina delle società tra avvocati (S.T.A.) del d.lgs. n. 96/2001”

11) La società tra avvocati risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della professione di avvocato. Se la violazione commessa dal socio è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società (art. 30).

12) Chiunque vi abbia interesse o il pubblico ministero possono segnalare al Consiglio dell'ordine la sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto con il corretto esercizio della professione riferibili a tutti i soci. Il Consiglio dell'ordine, sentito il rappresentante della società, delibera sulla fondatezza della segnalazione e, se la ritiene fondata, chiede alla società di far cessare la situazione di incompatibilità o di conflitto, fissando un termine congruo, e comunque non inferiore a trenta giorni, decorso il quale può adottare i provvedimenti disciplinari previsti dall'ordinamento professionale (art. 31).

13) Il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarità non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si è verificata (art. 32).

14) La società tra avvocati non ha diritto di elettorato nè attivo, nè passivo Non può essere eletto contemporaneamente nel Consiglio locale e nel Consiglio nazionale più di un socio della stessa società (art. 33).

La disciplina delle società tra professionisti (S.T.P.) posta dall'art. 10 della l. n. 183/2011 e dal d.m. n. 34/2013

- 1) E' consentita la costituzione di societa' per l'esercizio di attivita' professionali secondo i modelli societari delle **società di persone e di capitali** regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Le societa' cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre.
- 2) Possono assumere la qualifica di societa' tra professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda:
 - a) **l'esercizio in via esclusiva dell'attivita' professionale** da parte dei soci;
 - b) l'ammissione in qualita' di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonche' dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero **soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalita' di investimento (società multidisciplinari e socio di investimento)**.
 - c) Il **numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci**; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

-----segue

-----segue 1) “La disciplina delle società tra professionisti (S.T.P.) posta dall'art. 10 della l. n. 183/2011 e dal d.m. n. 34/2013”

d) criteri e modalità affinché l'**esecuzione dell'incarico professionale** conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;

e) la **designazione del socio professionista** sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente.

f) la stipula di **polizza di assicurazione** per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale (4);

g) le **modalità di esclusione** dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo;

3) la **denominazione sociale**, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti e **non è ammessa la partecipazione ad altra società di professionisti**.

• -----segue

---segue 2) “La disciplina delle società tra professionisti (S.T.P.) posta dall'art. 10 della legge 183/2011 e dal d.m. attuativo n. 34/2013”

- 4) I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del **codice deontologico** del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta
- 5) La società tra professionisti può essere costituita anche per **l'esercizio di più attività professionali (società multidisciplinari)**.
- 6) **Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.**
- 7) **Obblighi di informazione:** la società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni:
 - a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
 - b) sulla possibilità che l'incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale;
 - c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento (art. 4 d.m. n. 34/2013).

-----segue

---segue 3) “La disciplina delle società tra professionisti (S.T.P.) posta dall'art. 10 della legge 183/2011 e dal d.m. attuativo n. 34/2013”

- 8) Il **socio per finalità d'investimento** può far parte di una società professionale solo quando:
- a) sia in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta;
 - b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
 - c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
 - d) Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.
- 9) Il **mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità**, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo o al registro tenuto presso l'ordine o il collegio professionale, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista (art. 6 d.m. n. 34/2013).

-----segue

---segue 4) “La disciplina delle società tra professionisti (S.T.P.) posta dall'art. 10 della legge 183/2011 e dal d.m. attuativo n. 34/2013”

10) La società tra professionisti, oltre che in apposita sezione delle camere di commercio, e' iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

11) La società multidisciplinare e' iscritta presso l'albo o il registro dell'ordine o collegio professionale relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo (artt. 7 e 8 d.m. 34/2013)

12) Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che e' soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale e' iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta.

Differenze tra S.T.A. di cui al d.lgs n. 96/2001 e S.T.P.

- 1) modello societario utilizzabile;
- 2) oggetto societario (società multidisciplinare);
- 3) socio di investimento.
- 4) disciplina delle procedure concorsuali.

É comune il divieto di partecipazione a diverse società

I criteri di direttiva dell'(abrogato) art. 5 della l. n. 247/2012

- a) prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, **i cui soci siano avvocati iscritti all'albo**;
- b) **prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società**';
- c) prevedere che la **denominazione o ragione sociale** contenga l'indicazione: «società tra avvocati»;
- d) **disciplinare l'organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale**;
- e) stabilire che l'incarico professionale, conferito alla società ed eseguito secondo il **principio della personalità della prestazione professionale**, possa essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
- f) prevedere che la responsabilità della società e quella dei soci non escludano la responsabilità del professionista che ha eseguito la prestazione;

-----segue

---- Segue 1) “I criteri di direttiva dell'(abrogato) art. 5 della l. n. 247/2012”

- g) prevedere che la società tra avvocati sia iscritta in una apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;
- h) regolare la **responsabilità disciplinare** della società tra avvocati, stabilendo che essa è tenuta al rispetto del codice deontologico forense ed è soggetta alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza;
- i) stabilire che la sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società;
- l) qualificare i **redditi prodotti dalla società** tra avvocati quali **redditi di lavoro autonomo anche ai fini previdenziali**;
- m) **stabilire che l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa e che, conseguentemente, la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle di composizione delle crisi da sovraindebitamento**;
- n) prevedere che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

Differenza tra lo schema descritto dall'(abrogato) art. 5 della l. n. 247/2012 e la disciplina del d.lgs. n. 96/2001

Si consente il ricorso a tutte le forme di società di persone e si apre ai modelli capitalistici.

Rimane la chiusura al socio di capitali e l'espressa esclusione dalle procedure concorsuali (le S.T.A. non esercitano attività commerciale d'impresa).

Differenza tra lo schema descritto dall'(abrogato) art. 5 della l. n. 247/2012 e la disciplina delle S.T.P.

- 1) non è ammesso il socio di capitali;
- 2) non è ammessa la costituzione di società multidisciplinari.

I problemi interpretativi derivanti dal mancato esercizio della delega legislativa

Posizione esegetica del CNF

(circolare 18/2013 e decisione n. 334/2016)

Le previsioni di principio di cui all'art. 5 della l. n. 247/2012, che sottraggono le S.T.A. alla disciplina generale posta dalla l. 183/2011, continuano a spiegare la propria efficacia normativa anche dopo la scadenza del termine della delega da parte del Governo. Di conseguenza, le S.T.A. sono sottoposte al regime dettato dal combinato disposto dell'art. 5 della l. n. 247/2012 e dal d.lgs. n. 96/2001, anche in ragione del richiamo a quest'ultimo decreto di cui all'art. 10, comma 9, della l. n. 183/2011 e del principio *lex posterior non derogat priori specialis*.

Tesi ricostruttiva alternativa

Il mancato esercizio della delega legislativa di cui all'art. 5 della l. n. 247/2012, priva di ogni efficacia normativa il regime speciale delle S.T.A. di cui all'art. 5 della l. n. 247/2012. Le S.T.A., pertanto, sono sottoposte al regime generale delle S.T.P. posto dalla l. n. 183/2011 e dal d.m. 34/2013.

La posizione interlocutoria delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

(ordinanza n. 23.5.2017, n. 15278)

L'importanza e la novità del tema merita un approfondimento ricostruttivo del quadro normativo di riferimento, che viene affidato all'Ufficio del Massimario.

I contenuti della riforma (art. 4 *bis* della l. n. 241/2012)

- 1) Abrogazione dell'art. 5 della l. n. 247/2012.
- 2) L'esercizio della professione forense in forma societaria e' consentito a **societa' di persone**, a **societa' di capitali** o a **societa' cooperative** iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; presso tale sezione speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
- 3) I soci, **per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni**; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' e il consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
- 4) la **maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati ed i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale**; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.

-----segue

---segue 1) “I contenuti della riforma (art. 4 *bis* della l. n. 241/2012)”

- 5) Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il **principio della personalita' della prestazione professionale**. L'incarico puo' essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti.
- 6) La **responsabilita' della societa' e quella dei soci** non esclude la responsabilita' del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
- 7) La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce **causa di esclusione dalla societa'**.
- 8) Le s.t.a' sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

---segue 1) “I contenuti della riforma (art. 4 *bis* della l. n. 241/2012)”

- 5) Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il **principio della personalita' della prestazione professionale**. L'incarico puo' essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialita', dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilita', iniziali o sopravvenuti.
- 6) La **responsabilita' della societa' e quella dei soci** non esclude la responsabilita' del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
- 7) La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale e' iscritto costituisce **causa di esclusione dalla societa'**.
- 8) Le s.t.a' sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza.

Differenze tra le nuove S.T.A. e le S.T.P. disciplinate dall'art. 10 della l. n. 183/2011

- 1) l'amministrazione è affidata ai soli soci avvocati;
- 2) la denominazione sociale non deve contenere l'indicazione s.t.a.;
- 3) non v'è divieto per i soci di partecipare ad altre società;
- 4) non sono previste condizioni di onorabilità del socio di investimento;
- 5) non è prevista la facoltà del cliente di scegliere il professionista;
- 6) non è previsto l'obbligo di stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni cagionati ai clienti dai singoli soci professionisti.

Differenze tra art. l'*4bis* della l. n. 247/2012 e il d.lgs. n. 96/2001

- 1) modelli societari praticabili;
- 2) multidisciplinarietà dell'oggetto sociale;
- 3) socio di investimento;
- 4) partecipazione a differenti compagini societarie;
- 5) sottoponibilità alle procedure concorsuali.

GLI ASPETTI CRITICI DELLA RIFORMA delle S.T.A.

- 1) Coordinamento con la disciplina del d.lgs. n. 96/2001.
- 2) non è dato comprendere se prevalga la natura oggettivamente commerciale della forma societaria e se le s.t.a. saranno sottoponibili a procedure concorsuali (Trib. Forlì decreto n. 61/2017);
- 2) regime previdenziale: non è dato sapere se le fatture della società dovranno esporre il 4% di CPA e se la contribuzione previdenziale del professionista si calcoli sulla base del fatturato della società o sui dividendi che percepisce (rischio di pratiche distorsive del mercato);
- 3) nulla si dispone sul regime fiscale e previdenziale degli amministratori;
- 3) mancano previsioni circa il cumulo tra la qualità di socio finanziatore e di cliente della società (rischio di pratiche distorsive del mercato e per l'autonomia della prestazione professionale);
- 4) non sono prescritti requisiti di moralità del socio finanziatore come prescritto per le S.T.P.;
- 5) nulla è disposto in merito al divieto di concorrenza del socio.
- 6) non è previsto il divieto di partecipazione ad altre STP;
- 7) non v'è una disciplina degli obblighi di informazione della società nei confronti del cliente.